



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 259 del 30/10/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS SVOLTO DA AST S.P.A. - ANNO 2019 dal 1<sup>^</sup> al 3<sup>^</sup> TRIMESTRE.**

Il Redattore: Licitra Carmelo

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- con contratto Repertorio n.1 stipulato a Ragusa in data 20/12/2007, registrato a Ragusa in data 08/01/2008, sono state affidate per un periodo di mesi trentasei all'AST S.p.A. le autolinee di trasporto pubblico urbano, dalla stessa già esercitate in regime di concessione regionale;
- il succitato contratto risulta scaduto il 20/12/2010 e che tuttavia si è reso necessario garantire il mantenimento degli standards di qualità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale;
- pertanto con delibera di Giunta Regionale n.199 del 10/06/2009 fu dato mandato al Dipartimento dei Trasporti di procedere alla proroga dei contratti di servizio di T.P.L. in corso per un periodo di 5 anni;
- con Decreto dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti del 10/08/2009, pubblicato sulla GURS n.38 del 14/08/2009 fu data attuazione alle indicazioni contenute nella sopracitata deliberazione di Giunta Regionale n.199 del 10/06/2009, prorogando per un periodo di anni 5 la data di scadenza dei contratti di servizio in corso con le imprese del T.P.L. che manifestano il necessario consenso;
- l'AST con nota prot. 931345 del 25/10/2010 manifestò il proprio consenso alla proroga della data di scadenza del contratto di affidamento provvisorio di T.P.L. in corso per un periodo di cinque anni, condizionato dall'introduzione della seguente clausola di garanzia *"si conviene che l'AST S.p.A. ha facoltà di esercitare il diritto di risoluzione dell'atto aggiuntivo di proroga del contratto di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L., prima della sua naturale scadenza, previo preavviso scritto di almeno sessanta giorni, qualora dovesse cessare la vigenza dell'art.76 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 ovvero dovesse verificarsi che le leggi regionali di bilancio della*

*Regione Siciliana, competenti per ciascuno degli anni di vigenza dell'atto di proroga citato, non prevedano la copertura finanziaria dell'art.76 della legge regionale predetta, con le modalità ivi previste”;*

- il Contratto di Affidamento Provvisorio delle autolinee di TPL di competenza di questo Comune, stipulato in data 20/12/2007, successivamente prorogato con Atto Aggiuntivo del 20/12/2010 è naturalmente scaduto in data 19/12/2015;
- il suddetto Contratto prevedeva che alla scadenza dello stesso l’impresa doveva garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario a seguito dell’espletamento delle necessarie procedure concorsuali;
- con nota n.47412 del 25/09/2015 il Dirigente del Servizio Autotrasporto Persone del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha comunicato al Comune di Ragusa che l’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota n.5841/Gab del 16/09/2015 ha formulato l’indirizzo al Dipartimento competente di adottare i provvedimenti necessari per riequilibrare le risorse destinate al T.P.L. di competenza comunale e al contempo, per assicurare la continuità del servizio pubblico di T.P.L., di rideterminare fino al 31/12/2017 l’efficacia dei Contratti di affidamento provvisorio in essere dei servizi di T.P.L.;
- con D.D.G. n. 2310 del 7/10/2015 di attuazione del citato indirizzo è stato disposto:
  - di rideterminare al 31 dicembre 2017 il termine di efficacia dei rapporti di affidamento provvisorio, costituiti ai sensi dell’art.27, comma 6, della legge regionale n.19/2005;
  - di procedere alla rimodulazione dei programmi di esercizio dei rapporti di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L. di competenza regionale in modo tale da assicurare una riduzione non inferiore al 6% dei relativi corrispettivi, per gli anni 2016 e 2017;
  - di assegnare le risorse scaturenti dalla riduzione di cui al punto precedente ai servizi di T.P.L. di competenza comunale;

Considerato che:

- con nota n.0001600-PUS/2015 del 03/11/2015, acquisita al protocollo con il n.0094163 del 09/11/2015, la società A.S.T. ha evidenziato, tra l’altro, che il suddetto decreto a suo avviso non determina una proroga automatica del vincolo contrattuale tra questo Comune e la società anzidetta, che oltretutto viene da quest’ultima considerato già risolto per sopravvenuta eccessiva onerosità;
- con la sopracitata nota AST ha inoltre precisato:
  - di svolgere il servizio secondo un programma di esercizio determinato in modo proporzionale rispetto al corrispettivo erogato dalla Regione, per il tempo strettamente necessario alla definizione congiunta delle condizioni di eventuale conseguimento dell’equilibrio economico, ovvero della individuazione, secondo le normative vigenti, di un nuovo affidatario;
  - di ritenersi comunque creditrice, anche se l’Atto Aggiuntivo di proroga viene ritenuto scaduto dall’AST, nei confronti del Comune dei corrispettivi spettanti ai sensi dell’atto stesso maturati fino alla cessazione dello stesso;

Evidenziato che:

- la rideterminazione dell’efficacia del suddetto servizio di cui al D.D.G. n.2310 del 07/10/2015 opera, ipso iure, da parte della Regione e pertanto non si ritiene che possa prevedere la possibile risoluzione anticipata dello stesso né da parte del Comune né da parte della società A.S.T.;

Considerato che:

- con deliberazione di G.M. n. 170 del 31.03.16 si è preso atto della rideterminazione dell’efficacia del contratto di affidamento provvisorio in essere dei servizi di T.P.L. e si è approvato lo schema dell’atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in autobus come predisposto dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- nella sopracitata deliberazione si è dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte tramite i fondi che saranno messi a disposizione dal competente Assessorato Regionale;

- con nota prot. 54897/17, si è provveduto a sollecitare AST affinchè procedesse alla sottoscrizione del rinnovo del vincolo contrattuale al 31.12.17, in coerenza con il sopra citato D.D.G. n. 2310 del 7/10/2015;

Preso atto che:

- con nota prot. 59143 del 28.11.17, acquisita al prot. 127808 del 30.11.17, il Dipartimento Reg.le Infrastrutture Mobilità Trasporti Servizio 1 – Autotrasporto Persone – Trasporto Reg.le Aereo e Marittimo della Regione Siciliana, ha comunicato che, a mente dell'art. 15 della L.R. n. 8/17, la scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale stipulati ai sensi della L.R. n. 19 del 22 dicembre 2005 è stata prorogata al 2 Dicembre 2019;
- con la medesima nota i Comuni sono stati invitati ad adottare i relativi atti di proroga, in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento n. 1370/2007, dandone comunicazione al Dipartimento per le attività ulteriori di carattere finanziario di competenza;

Dato atto che lo schema dell'atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in autobus, predisposto dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, era già stato approvato con la deliberazione di G.M. n. 170 del 31.03.16;

Richiamata la nota di questo Ente prot. 47428 del 24.04.18, ad oggi disattesa, con la quale si è diffidata AST SpA a voler acconsentire alla novazione del vincolo contrattuale nei termini di cui alla citata L.R. 8/17;

Ritenuto:

- di dovere prendere atto della proroga al 2/12/19 ex art. 15 della L.R. n. 8/17 della scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale stipulati ai sensi della L.R. n. 19 del 22 dicembre 2005 e, per l'effetto:
- di dovere procedere alla adozione del relativo atto di proroga del contratto con l'Azienda Siciliana Trasporti SpA e che tuttavia, perdurando di fatto la indisponibilità di AST SpA a sottoscrivere tale atto, deve comunque darsi atto che il servizio di TPL a messo autobus viene correntemente svolto da AST, a mente dell'atto atto aggiuntivo del 20.12.10 di proroga del Contratto di Affidamento Provvisorio delle autolinee di TPL di competenza di questo Comune;

Atteso che:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 prevede l'adozione di apposita determinazione dirigenziale di accertamento per ognuna delle entrate dell'Ente;
- occorre pertanto procedere all'accertamento delle entrate relative ai fondi che sono messi a disposizione dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;
- con i D.D.S. allegati nn. 1329/S1 del 5/6/19 e 2690/S1 del 22/10/19 della Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 1 Autotrasporto Persone, per le finalità di cui all'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 Dicembre 2005, n. 19, è stata disposta la liquidazione, in favore del Comune di Ragusa, della complessiva somma di € 673.138,08 IVA compresa (€ 224.379,36, x 3), quale 1<sup>^</sup> 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> trimestralità, del corrispettivo contrattuale per l'anno 2019;

Ritenuto necessario accettare ed impegnare sulla prima annualità del bilancio 2019-2021, nei competenti capitoli di entrata e uscita, la suddetta somma di € 673.138,08;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

## **DETERMINA**

- **di accertare** ai sensi dell'art.179 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato alla contabilità, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/11, l'entrata di € 673.138,08 per il servizio di TPL a mezzo autobus svolto da AST al cap. n. 124 – PEG 2019 - cod. bil. 2.01.01.02.001, scad. Anno 2019;

- **di impegnare** la spesa di € 673.138,08 per il servizio di cui al punto precedente al cap. n. 1947 – PEG 2019 - cod. Bil. 10.02-1.03.02.15.001, scad. Anno 2019;

- **di dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

---

Ragusa, 31/10/2019

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*